



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE "DOPO DI NOI" - LEGGE N. 112/2016. AGGIORNAMENTO DELLE LINEE OPERATIVE.

Con la legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi.

Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il progetto individuale ha come obiettivo principale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d'origine.

Regione Lombardia ha approvato con DGR 4749/2021 il Piano Regionale Dopo di Noi e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92 prive del sostegno familiare – Fondo per l'anno 2020.

Con decreto 11758/2021 Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Milano, per l'attuazione di quanto previsto dal Programma operativo, € 1.870.450,71 di cui € 359.241,49 quota emergenza Covid-19.

Il presente Avviso pubblico disciplina l'attuazione delle disposizioni Regionali per l'anno 2021 costituendo quindi le linee operative attuative del Programma operativo regionale.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per l'assegnazione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di Noi" - Legge n. 112/2016.

L'obiettivo è la realizzazione o il consolidamento di progetti di vita capaci di promuovere ed attivare il distacco e l'emancipazione delle persone con grave disabilità dalle famiglie di origine e/o dai servizi residenziali di riferimento, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare, a partire dalla riprogettazione della condizione abitativa della persona;

2. DESTINATARI DELL'AVVISO

Possono presentare domanda le persone con disabilità grave:



- a) ai sensi art. 3 comma 3, della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. della medesima legge;
- b) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- c) di età compresa tra i 18 e i 64 anni;
- d) in possesso di ISEE socio-sanitario relativo al 2021 o al 2022.

E prioritariamente, **prive del sostegno familiare** in quanto:

- e) mancanti di entrambi i genitori;
- f) i genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale;
- g) con prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Possono presentare domanda le persone per le quali non sono stati approvati progetti individuali a seguito dell'ammissione al beneficio con gli avvisi degli anni precedenti o persone che pur avendo avuto l'ammissione al beneficio negli anni precedenti non hanno avuto l'attivazione di un intervento.

2. INTERVENTI E RISORSE PREVISTE

Il presente Avviso rende disponibili risorse relative all'annualità 2020 per complessivi € 1.870.450,71 di cui € 359.241,49 quota emergenza Covid-19, così distribuiti:

Provvedimento	Totale assegnato	Interventi gestionali			Interventi infrastrutturali		Quota Emergenza Covid-19	
DGR 4749/2021 - ANNUALITA' 2020	1.870.450,71 €	Percorsi autonomia	85%	30%	385.358,35 €	15%	226.681,38 €	359.241,49 €
		Sostegno residenzialità		60%	770.716,70 €			
		Pronto intervento/Sollievo		10%	128.452,78 €			
		Totale			1.284.527,84 €			

Le percentuali sono di natura indicativa, possibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione degli interventi del presente Avviso.

Nell'ambito delle assegnazioni dei fondi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, le risorse impegnate sono destinate anche a garantire senza interruzione, la prosecuzione di quei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita.

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di noi", Legge n. 112/2016 dal giorno di pubblicazione dell'Avviso e fino al 31 gennaio 2022.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributo di cui al presente Avviso si possono presentare on line collegandosi al sito istituzionale del Comune utilizzando la piattaforma **elixForm**.

La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

La persona che compila il modulo può non coincidere con la persona per la quale si richiede il contributo. Il tal caso va indicato se si tratta di genitore/tutore/ads, ecc.

Nella domanda si dichiara sotto la propria responsabilità che la persona per la quale si richiede il contributo è in possesso dei requisiti, indicati al punto 2, che danno diritto ad accedere ai sostegni. Il Comune di Milano effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai suddetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.

Può essere presentata una domanda per ogni componente del nucleo familiare con disabilità grave.

5. SOSTEGNI E CONTRIBUTI EROGABILI

Per quanto riguarda l'area relativa ai sostegni per interventi gestionali sono previsti i seguenti contributi:

a) Accompagnamento all'autonomia

Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione).

Il presente Voucher è destinato a sostenere:

1. il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:
 - a. accoglienza in "alloggi palestra" e/o altre formule residenziali, con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d'origine;
 - b. esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l'allontanamento dal contesto d'origine;
2. esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il Voucher è limitato agli interventi di accompagnamento all'autonomia: alloggi palestra, soggiorni extrafamiliari, tirocini socializzanti e non può finanziare la retta di frequenza di CSE o di SFA.

Il suddetto Voucher annuale pro capite fino ad € 4.800,00 è incrementabile di un valore annuo fino ad € 600,00 per assicurare le seguenti attività sul contesto familiare:

- consulenza;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;

I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400 annuali (€ 4.800,00 + € 600).

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;
- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali;
- Pro.Vi (Progetti di Vita Indipendente);
- Assegno per l'autonomia (FNA B1 e B2)
- Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Avviso.

b) Supporto alla residenzialità

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di coabitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Ferme restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma e per la continuità dei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita in appartamento e ritenuti idonei ed appropriati in esito ai monitoraggi effettuati dai servizi sociali territorialmente competenti, si declinano di seguito le tipologie di sostegno per ordine di priorità:

1. **Voucher residenzialità con Ente gestore**, quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socio-educativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:
 - fino ad € 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
 - fino ad € 700 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

Compatibilità con altre Misure ed interventi:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio-Educativo (CSE);



- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma;

2. Contributo residenzialità autogestita fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, in autogestione.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni). Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio-Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso;

3. Buono mensile Cohousing/Housing di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing/Housing.

L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità.

Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);



- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Frequenza di Centro Socio-Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA),
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso.

c) Ricoveri di pronto intervento/sollievo di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 in via residuale.

In caso di situazioni di emergenza che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.

Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, ricovero ospedaliero del caregiver familiare, necessità di assistenza di sollievo alle famiglie - respite care, ecc) contribuendo al costo della retta assistenziale.

Il contributo giornaliero pro capite sarà fino ad € 100 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo massimo non superiore all'80% del costo del ricovero.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Per quanto riguarda i **sostegni per interventi infrastrutturali** sono previsti i seguenti contributi:

d) per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali:

Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali:

1. Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa a sostegno del **canone di locazione**, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi.

Compatibilità con altri interventi:



- Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma

2. Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento
- Sostegno "Ristrutturazione"
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma.

e) spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Il contributo può arrivare fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali

Gli immobili/unità abitative oggetto di questi interventi non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

6. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti formali di ammissione e verrà predisposta una specifica graduatoria.

Nel caso in cui le domande ammesse fossero superiori al budget disponibile per contributo totale assegnato si procederà ad applicare i seguenti criteri di priorità:



1. Anzianità anagrafica della persona per la quale si richiede il contributo (verrà data priorità alle persone che hanno un'età anagrafica più alta);
2. Persone per la quale si richiede il contributo i cui genitori per ragioni connesse all'età non sono più nella condizione di continuare a garantire nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa (età anagrafica dei genitori);
3. Persona per la quale si richiede il contributo mancante di entrambi i genitori.

8. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

I beneficiari ammessi a seguito della valutazione formale amministrativa riceveranno comunicazione di ammissione via mail, dopo l'approvazione della graduatoria.

Gli stessi verranno poi contattati dai servizi sociali professionali territoriale per la definizione del progetto secondo quanto stabilito al punto successivo.

Il riconoscimento del contributo in via definitiva avverrà solo dopo la predisposizione del progetto individuale di cui al punto successivo.

Con le medesime modalità di comunicazione della ammissione, verrà data comunicazione di esclusione per mancanza dei requisiti ai richiedenti non ammessi.

9. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, PROGETTO INDIVIDUALE E MONITORAGGIO

I richiedenti ammessi al contributo verranno convocati per la definizione del Progetto Individuale sulla base della valutazione multidimensionale effettuata, in maniera integrata, tra le équipe composte da operatori delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e le assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale dell'Area Territorialità della Direzione Politiche Sociali.

La **valutazione multidimensionale**, in armonia con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate utilizzate dal Comune di Milano ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa.

La valutazione multidimensionale dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

- a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL nonché la Scheda individuale della persona disabile (SIDi), quale strumento di valutazione della gravosità assistenziale delle persone disabili che accedono alle strutture diurne e residenziali sociosanitarie, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale.
In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.
- c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco,

ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.

All'interno del **Progetto Individuale** saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto attraverso l'individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre figure eventualmente necessarie ed in relazione al coordinamento complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato beneficia.

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate. I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso (Case manager).

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale, come sopra descritto, condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o da chi ne assicura la protezione giuridica, da un referente del Comune di Milano e da un referente dell'ASST territorialmente competenti, dal case manager individuato, anche al fine di garantire la continuità e l'integrazione delle risorse, presupposto fondamentale del progetto individuale.

Si rimanda per questo specifico punto a quanto previsto da Regione Lombardia nel Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di noi L. n. 112/2016.

Monitoraggio del Progetto Individuale: Il progetto Individuale sarà accompagnato da momenti da attività di monitoraggio in tutte le sedi dell'attività multidimensionale, attraverso la cura del servizio territoriale, valorizzando anche il ruolo del Case Manager. Il monitoraggio comprende la valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio - lungo periodo.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Milano.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione di contributi per realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di noi", Legge n. 112/2016.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere

pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei buoni spesa nonché agli adempimenti conseguenti.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Milano in qualità di Titolare, Largo Treves, 1 - 20121 Milano – Direzione Politiche Sociali oppure:
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO")

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano www.comune.milano.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.

Per ricevere informazioni è possibile usare la piattaforma dedicata collegandosi al seguente link: <https://servizicrm.comune.milano.it/SostegnoalReddito/Richiestecomplesse>

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Cassuto, Responsabile dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali - Largo Treves n. 1 - 20121 Milano.

**Il Direttore Area Domiciliarità
Giuseppe Barbalace**